

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [\[Link\]](#). Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 2365/2009/(MAM)KM - Rifiuto di pubblicare alcune lettere sul forum di discussione interna della Commissione e inadempimento nella verifica di un presunto sistema nazionale di valutazione per gli alti funzionari dell'Unione europea

Decisione

Caso 2365/2009/(MAM)KM - Aperto(a) il 16/10/2009 - Raccomandazione su 06/12/2011 - Decisione del 17/12/2012

Il denunciante, un ex funzionario della Commissione europea, ha inviato tre lettere che desiderava pubblicare sul forum di discussione di Intracomm, il sistema intranet della Commissione. La prima di queste lettere consisteva in una raccolta di citazioni da articoli giornalistici concernenti un funzionario della Commissione che avrebbe incontrato, fornendo loro informazioni riservate, alcuni giornalisti che si erano qualificati come rappresentanti d'impresе cinesi. La seconda riguardava un altro articolo giornalistico scritto nel contesto della medesima vicenda, nel quale si affermava che il governo tedesco aveva introdotto un sistema per valutare i funzionari tedeschi di alto rango della Commissione. La terza lettera biasimava il fatto che non tutti i comunicati stampa della Commissione fossero disponibili sulla banca dati della Commissione, RAPID. Il denunciante invitava inoltre la Commissione a indagare sul sistema di valutazione tedesco e a far sì che tutti i comunicati stampa venissero resi disponibili online sulla banca dati RAPID.

La Commissione ha respinto queste richieste e ha affermato di non poter pubblicare le lettere sul proprio forum interno in quanto contenevano accuse che avrebbero indebolito la tutela della presunzione di innocenza. Il denunciante si è quindi rivolto al Mediatore europeo, che ha aperto un'indagine.

Nel suo parere la Commissione ha ribadito di non poter pubblicare le lettere, aggiungendo che, dal momento che essa stessa nomina tutti i propri funzionari, non vi erano motivi per indagare sul « presunto sistema di valutazione tedesco ». La Commissione ha poi spiegato che i



comunicati stampa menzionati dal denunciante non venivano inseriti automaticamente nella banca dati RAPID; si è impegnata però a garantire che fosse possibile compiere tale operazione manualmente. Nelle proprie osservazioni, il denunciante ha confermato la denuncia.

Il Mediatore ha osservato che, in base alla politica editoriale della Commissione, le lettere vengono pubblicate sull'intranet integralmente a meno che non siano diffamatorie, avanzino accuse o siano in altro modo suscettibili di pregiudicare gli interessi dell'istituzione. Poiché non sembra che il denunciante – anche quando menzionava o citava articoli giornalistici e comunicati stampa della Commissione su questo tema – pensasse o volesse indurre i lettori a pensare che la persona interessata fosse effettivamente colpevole, né che egli aderisse alle accuse avanzate in alcuni degli articoli, il Mediatore ne ha concluso che la Commissione non è riuscita a dimostrare che le lettere violino la sua politica editoriale. Il Mediatore ha ancora osservato che un sistema di valutazione nazionale potrebbe compromettere la lealtà del personale della Commissione, e il problema merita quindi un'indagine. Il Mediatore ha riscontrato, infine, che non tutti i comunicati stampa erano effettivamente disponibili sulla banca dati RAPID. Egli ha perciò raccomandato alla Commissione di pubblicare le lettere in questione, di indagare sul presunto « *sistema di valutazione* » che sarebbe stato introdotto dal governo tedesco e di assicurare la disponibilità online di tutti i propri comunicati stampa.

Nella propria risposta la Commissione ha ribadito la convinzione di dover tutelare la presunzione di innocenza e di non poter quindi pubblicare la prima lettera. La Commissione ha però annunciato che – come soluzione di compromesso – avrebbe pubblicato la seconda e la terza lettera, cancellando tutti riferimenti alla vicenda e al funzionario coinvolto. Essa ha inoltre confermato che i comunicati stampa menzionati dal denunciante erano adesso disponibili online, mentre la Commissione stava « *intensificando gli sforzi* » per garantire in futuro la disponibilità di tutti i comunicati stampa.

Il Mediatore è giunto alla conclusione che la Commissione non aveva seguito il suo progetto di raccomandazione né in merito alla pubblicazione integrale di tutte le lettere, né per l'indagine sul presunto sistema di valutazione dei funzionari tedeschi di alto rango. Egli ha perciò formulato due osservazioni critiche. Quanto alla disponibilità online di tutti i comunicati stampa, egli ha notato con soddisfazione che la Commissione aveva intensificato gli sforzi in proposito; è giunto quindi alla conclusione che non esistevano motivi per indagare ulteriormente in materia e ha chiuso il caso.

Il contesto della denuncia

1. Il denunciante è un ex funzionario della Commissione europea. Il 2 febbraio 2009, mentre lavorava ancora presso la Commissione, ha inviato una lettera dal titolo "@europa.de" per la pubblicazione di un forum di discussione su Intracomm, l'intranet della Commissione. La lettera riguardava un articolo del Sunday Times, secondo cui un alto funzionario della Commissione aveva incontrato giornalisti che si presentavano come rappresentanti di un'azienda cinese e ha fornito loro informazioni sui procedimenti antidumping in corso [1]. La lettera, che comprendeva



le osservazioni del denunciante, non è stata pubblicata. Al denunciante non è stata fornita alcuna spiegazione. Il 4 febbraio 2009 il denunciante ha presentato una versione riveduta della lettera, che in quella fase conteneva solo citazioni di diversi articoli di giornale. Ancora una volta, la lettera non è stata pubblicata e il denunciante non ha ricevuto alcuna spiegazione.

2. Il 9 febbraio 2009 il denunciante ha inviato una lettera al responsabile del forum di discussione pertinente (in prosieguo: l'"editore"), chiedendogli di pubblicare la sua lettera, almeno nell'edizione del 4 febbraio 2009, o di spiegare perché la lettera non è stata pubblicata. Il 25 febbraio 2009 ha ricevuto una risposta in cui il capo dell'unità Comunicazione e gestione dell'informazione dell'allora Direzione generale ("DG") per l'amministrazione spiegava che la politica editoriale per la pubblicazione delle lettere sul forum di discussione pertinente su Intracomm era la seguente:

"Le lettere saranno pubblicate integralmente sul sito intranet a meno che non siano ritenute dal capo unità per la comunicazione interna o dal direttore della Commissione en Direct, che agisce sotto la sua autorità, come segue:

- diffamatori o potenzialmente diffamatori;
- insultare o fare accuse contro persone nominate o facilmente identificabili;
- altrimenti suscettibile di pregiudicare gli interessi dell'Istituzione o di violare gli standard di decenza comunemente detenuti."

3. Il capo unità ha inoltre indicato che la lettera del denunciante ha formulato una serie di osservazioni riguardanti un collega designato "su una questione attualmente oggetto di un'indagine interna dell'OLAF in corso". La Commissione era tenuta a proteggere questo funzionario da un dibattito pubblico sull'intranet a causa della presunzione di innocenza. Ha aggiunto che "la sua non ha nulla a che fare con la censura come dovresti sapere. La libertà di parola non significa un obbligo per gli altri di pubblicare."

4. Il 10 e 23 marzo 2009 il denunciante ha inviato un'altra lettera, intitolata "Made in Germany". In questa lettera, ha sottolineato un articolo pubblicato dallo Spiegel, una rivista di notizie tedesca, secondo cui il governo tedesco gestisce un sistema che valuta i massimi funzionari di nazionalità tedesca in organizzazioni internazionali, compresa l'UE, per determinare se sono adatti a compiti superiori in ambito internazionale [2]. Anche questa lettera non è stata pubblicata, e ancora una volta non è stata fornita alcuna spiegazione.

5. Il 2 aprile 2009 il denunciante ha inviato un'ulteriore lettera, intitolata "Rapid, ma inesatta", sostenendo che la Commissione nascondeva alcuni comunicati stampa scomodi e indicava che un certo numero di comunicati stampa, tra cui uno relativo all'articolo del Sunday Times, non potevano essere trovati nella banca dati della Commissione per i comunicati stampa (in prosieguo: la "banca dati RAPID"). Questa lettera, ancora una volta, non è stata pubblicata e il denunciante non ha ricevuto alcuna informazione sui motivi di tale rifiuto.

6. Il 14 aprile 2009 il denunciante ha pertanto scritto all'editore chiedendone una spiegazione. Il redattore ha risposto il 21 aprile 2009 affermando che, in generale, la Commissione era "contro la riproduzione di articoli della stampa che accusavano o usavano allusioni contro i colleghi".



Come hanno mostrato le regole e le raccomandazioni sul sito, il forum di discussione pertinente doveva essere un luogo di interazione positiva tra i colleghi e non un luogo per accuse.

7. Il 27 aprile 2009 il denunciante ha presentato un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, chiedendo l'annullamento delle decisioni di non pubblicare le lettere summenzionate. In relazione alla sua prima lettera ("@europa.de") ha sostenuto che, anche se la Commissione poteva respingere le lettere solo in caso di violazione della politica editoriale, non aveva spiegato come la sua lettera potesse rientrare in questa categoria. Il denunciante ha sostenuto che la sua lettera non era offensiva e non ha presentato accuse diffamatorie, ma, piuttosto, ha raccolto una serie di citazioni da fonti pubblicamente disponibili. In ogni caso, la politica editoriale doveva rispettare il fatto che la libertà di parola era un valore confermato dallo Statuto. A tale riguardo, egli ha fatto riferimento al fatto che un giudice belga aveva respinto una domanda del funzionario della Commissione menzionata nelle sue lettere per impedire a una ONG di menzionare il suo nome nell'ambito di un premio che intende evidenziare le attività di lobbying intorno alle istituzioni dell'Unione.

8. Il denunciante ha inoltre contestato la giustificazione fornita dall'editore per non aver pubblicato le sue altre lettere ("Made in Germany" e "Rapid, ma inaccurate") su Intracomm. Ha sostenuto che queste lettere non contenevano allusioni o accuse contro i colleghi. Le sue citazioni dall'articolo di *Spiegel* non erano state, per sua conoscenza, contestate dal governo tedesco, e in "Rapid, ma inaccurate" stava in realtà citando da un comunicato stampa della Commissione. Non vi era quindi alcuna base per l'affermazione della Commissione secondo cui le lettere contenevano "insinuazioni o accuse contro i colleghi".

9. Per quanto riguarda le questioni sollevate nella sua lettera intitolata "Made in Germany", il denunciante ha inoltre chiesto alla Commissione di indagare in che misura la valutazione del governo tedesco sui massimi funzionari tedeschi ne comprometta l'imparzialità. Chiede inoltre alla Commissione di avviare un'azione contro la Germania per lo svolgimento di questo processo di valutazione, che a suo avviso ha compromesso i principi fondamentali della funzione pubblica europea, e di garantire che tutti i comunicati stampa siano sempre disponibili nella banca dati RAPID.

10. Il 27 maggio 2009 la Commissione ha respinto la denuncia di cui all'articolo 90, paragrafo 2, in quanto irricevibile in quanto nessuna delle questioni sollevate costituiva un atto impugnabile da tale denuncia.

11. Il 17 settembre 2009 il denunciante si è quindi rivolto al Mediatore europeo per quanto riguarda la sua denuncia.

Oggetto dell'indagine

12. Il denunciante ha presentato le seguenti affermazioni e affermazioni:

Accuse:



1. La Commissione ha erroneamente rifiutato di pubblicare tre articoli scritti dal denunciante su Intracomm. Non ha fornito una motivazione adeguata per il suo rifiuto degli articoli.
2. La Commissione si è erroneamente rifiutata di verificare se alti funzionari tedeschi fossero compromessi nella loro imparzialità dal fatto che la Germania gestiva un sistema di valutazione di alti funzionari tedeschi presso le istituzioni internazionali.
3. La Commissione ha erroneamente rifiutato di avviare un procedimento giudiziario nei confronti della Germania per aver violato i principi fondamentali della funzione pubblica europea mediante l'applicazione di un siffatto sistema di valutazione.
4. La Commissione ha erroneamente omesso di garantire che tutti i comunicati stampa siano sempre disponibili nella banca dati RAPID.

Crediti:

1. La Commissione dovrebbe pubblicare le lettere presentate dal denunciante su Intracomm.
2. La Commissione dovrebbe verificare se i principali funzionari tedeschi della Commissione siano compromessi nella loro imparzialità dal sistema di valutazione tedesco.
3. La Commissione dovrebbe avviare un procedimento nei confronti della Germania per aver compromesso i principi fondamentali della funzione pubblica europea mediante l'esercizio di tale sistema di valutazione.
4. La Commissione dovrebbe garantire che tutti i comunicati stampa siano sempre disponibili nella banca dati RAPID.

L'inchiesta

13. Il 16 ottobre 2009 il Mediatore ha avviato un'indagine e ha chiesto alla Commissione un parere sulla denuncia.
14. Il 3 marzo 2010 la Commissione ha trasmesso il suo parere. Dopo aver esaminato il parere, il Mediatore è giunto alla conclusione di aver bisogno di ulteriori informazioni per affrontare il caso. Il 9 marzo 2010 ha pertanto chiesto alla Commissione di fornire tali informazioni.
15. Il 17 maggio 2010 la Commissione ha inviato la sua risposta, che è stata trasmessa al denunciante con un invito a presentare osservazioni. Le osservazioni del denunciante su tale risposta e il parere della Commissione sono pervenute il 25 maggio 2010.
16. Il 15 dicembre 2010 il Mediatore ha chiesto ulteriori informazioni alla Commissione. La Commissione ha inviato la sua risposta l'8 febbraio 2011 e il Mediatore l'ha trasmessa al



denunciante, invitando a presentare osservazioni. Le osservazioni del denunciante sono pervenute il 24 febbraio 2011. In tali osservazioni, il denunciante ha sostanzialmente mantenuto la sua denuncia e non ha sollevato nuove questioni.

17. Il 6 dicembre 2011 il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione. Il 25 aprile 2012 la Commissione ha presentato un parere dettagliato sul progetto di raccomandazione. L'8 maggio 2012 il Mediatore l'ha trasmessa al denunciante con un invito a presentare osservazioni. Il denunciante ha presentato le sue osservazioni il 24 maggio 2012.

Analisi e conclusioni del Mediatore

Osservazioni preliminari

18. Nelle sue osservazioni sul parere dettagliato della Commissione sul progetto di raccomandazione del Mediatore, il denunciante ha affermato che la Commissione, a suo parere, aveva deliberatamente ritardato le sue risposte al Mediatore, anche se tali risposte erano sempre molto brevi. Il denunciante ha pertanto invitato il Mediatore a presentare una relazione speciale al Parlamento al fine di criticare la Commissione.

19. A tal riguardo, sebbene dallo scambio di corrispondenza che ha fatto seguito all'avvio dell'indagine (v. punti 13-17 supra) risulti che le risposte della Commissione alle richieste di informazioni del Mediatore sono state effettivamente fornite con un certo ritardo, nulla indica che i ritardi in questione siano stati effettivamente deliberati. Il Mediatore non ritiene pertanto che tali ritardi sollevino una questione di principio. In tali circostanze, non è giustificata una relazione speciale.

A. L'accusa che la Commissione abbia erroneamente rifiutato di pubblicare tre articoli scritti dal denunciante su Intracomm e non abbia fornito una motivazione adeguata della sua decisione e della relativa argomentazione

Argomenti presentati al Mediatore

20. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione poteva respingere le lettere solo in caso di violazione della politica editoriale. Secondo il denunciante, tuttavia, nessuna delle sue lettere ha violato la politica editoriale della Commissione, dato che esse consistevano principalmente in citazioni provenienti da articoli di giornale accessibili al pubblico. In effetti, la citazione della stampa nella sua lettera intitolata "Made in Germany", che la Commissione aveva respinto perché "la riproduzione di articoli della stampa che accusano o usano allusioni contro i colleghi è da evitare", non conteneva nemmeno insinuazioni o accuse. La lettera intitolata "Rapid, ma imprecisa" non citava dalla stampa ma da un comunicato stampa della Commissione. In ogni



caso, il denunciante ha ritenuto che la libertà di parola fosse più importante della presunzione di innocenza e ha osservato che, non pubblicando le sue lettere, la Commissione violava il suddetto diritto, che si rifletteva anche nell'articolo 17 bis dello Statuto.

21. Nel suo parere, la Commissione ha fatto riferimento alla sua decisione sulla denuncia di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del denunciante, che ha respinto la denuncia in quanto irricevibile. Ha inoltre ribadito la motivazione che aveva esposto nelle sue lettere del 25 febbraio e del 21 aprile 2009.

22. Nella sua risposta alla richiesta di parere del Mediatore sul merito dell'asserzione e dell'affermazione pertinenti, la Commissione ha osservato che i funzionari non avevano il diritto di far pubblicare le loro lettere. La politica editoriale, che è stata pubblicata sul sito, era perfettamente chiara a questo proposito e ci si poteva aspettare che i membri del personale comprendessero i limiti di ciò che poteva essere pubblicato. Nel caso di specie, sarebbe stato inaccettabile che la Commissione pubblicasse qualsiasi lettera che potesse incidere sulla presunzione di innocenza di un membro del personale oggetto di indagine. La Commissione ha sottolineato che ciò era stato chiarito nella comunicazione con il denunciante.

23. Dopo aver analizzato questa risposta, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di confermare che, affermando che sarebbe stato inaccettabile che consentisse la pubblicazione di una lettera che avrebbe pregiudicato la presunzione di innocenza di un membro del personale, si riferiva al terzo punto del documento che definisce la sua politica editoriale (lettere che si ritiene possano pregiudicare gli interessi dell'istituzione). La Commissione ha confermato che questo è il caso e ha osservato che anche il secondo punto (lettere che sono considerate offensive o che fanno accuse contro persone nominate o facilmente identificabili) è pertinente. Ciò è dovuto al fatto che le lettere del denunciante menzionano una persona "denominata o facilmente identificabile" che è stata oggetto di un'indagine in corso da parte dell'Ufficio investigativo e disciplinare della Commissione ("IDOC"). La Commissione, in quanto custode dei Trattati, ha dovuto mantenere in ogni momento la presunzione di innocenza, principio fondamentale dello Stato di diritto.

24. In relazione alla lettera intitolata "@europa.de", il Mediatore ha chiesto se la Commissione potesse ora prendere in considerazione la possibilità di pubblicarla sul forum di discussione, tenendo presente che l'oggetto della lettera era stato discusso in due sentenze del Tribunale della funzione pubblica accessibili al pubblico, e che il funzionario della Commissione in questione aveva ammesso di aver incontrato gli "*imprenditori cinesi*" e di fornire loro informazioni sulle procedure antidumping in corso. La Commissione ha risposto che il suo obbligo di tutelare la presunzione di innocenza rimaneva rilevante anche se il caso in questione era stato coperto dalla stampa. Ha aggiunto che, in ogni caso, non intendeva accettare discussioni sulla sua intranet sul comportamento, sul carattere o sui meriti dei singoli membri del personale.

25. Per quanto riguarda le lettere "Made in Germany" e "Rapid, ma imprecise", il Mediatore ha osservato che esse si riferiscono rispettivamente all'articolo Spiegel relativo a un sistema di rating tedesco per i funzionari di alto livello della Commissione e alla disponibilità di comunicati



stampa della Commissione. Egli ha pertanto chiesto alla Commissione di spiegare in che modo la pubblicazione di tali lettere potrebbe "influire sulla presunzione di innocenza di un singolo membro del personale" e come tali lettere possano essere considerate come "accuse o allusioni contro i colleghi". Nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, che riguardava anche altri punti, la Commissione non ha affrontato tali questioni.

26. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha respinto l'argomento della Commissione secondo cui i funzionari non avevano il diritto di far pubblicare le loro lettere sul forum di discussione. La politica editoriale affermava che "le lettere saranno pubblicate per intero a meno che" non si applichino alcuna delle eccezioni. A tale riguardo, la Commissione non aveva ancora spiegato la propria opinione secondo cui le sue lettere erano insultanti o diffamabili o avevano fatto accuse contro persone nominate o facilmente identificabili.

27. Nella sua lettera intitolata "@europa.de", stava semplicemente citando da fonti pubblicamente disponibili. "Made in Germany" non riguardava nemmeno le persone nominate e non menzionava nemmeno il funzionario della Commissione la cui presunzione di innocenza la Commissione aveva dichiarato di dover proteggere. Si riferiva invece al sistema di rating gestito dallo Stato tedesco. Infatti, in entrambe le lettere dal titolo "Rapid, ma inesatto" e "@europa.de", ha citato un comunicato stampa pubblicato dalla stessa Commissione, lo stesso comunicato stampa che il Tribunale della funzione pubblica non ha ritenuto violare la presunzione di innocenza. Ciò ha reso assurdo che la Commissione rifiutasse di pubblicare questa particolare lettera facendo riferimento a tale principio. Inoltre, le sue lettere presentavano fatti che rimanevano rilevanti indipendentemente dal fatto che il funzionario in questione fosse stato dichiarato colpevole, e non davano " *l'idea preconcepita che l'imputato abbia commesso il reato accusato* " [3] .

28. Il fatto che una lettera nominasse un individuo o lo rendesse facilmente identificabile non era sufficiente per non essere pubblicato. Piuttosto, la politica editoriale imponeva alla Commissione di dimostrare che la lettera conteneva insulti o accuse nei confronti di tale individuo. Sembrerebbe quindi che la Commissione abbia interpretato troppo ampiamente la sua politica editoriale. In effetti, a suo parere, ha annunciato una politica di censura sistematica quando ha affermato che " *non intendeva accettare dibattiti sulla sua Intranet sui singoli membri del personale, sui loro meriti, comportamenti, carattere, ecc.*" Non sembrava interessare se stesse rispettando la propria politica editoriale e quindi violando il principio della libertà di espressione.

29. In relazione all'affermazione della Commissione secondo cui la pubblicazione della lettera intitolata "@europa.de" pregiudicherebbe i suoi interessi, il denunciante ha sostenuto che tali interessi dovevano essere definiti chiaramente. In tale contesto, la Commissione ha fatto riferimento alla presunzione di innocenza di un funzionario che " *è oggetto di un'indagine in corso da parte dell'Ufficio investigativo e disciplinare della Commissione (IDOC)* ". Tuttavia, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") ha chiuso le indagini sul comportamento del funzionario interessato descritto nell'articolo del Sunday Times del 29 gennaio 2009. Ha quindi avviato un'altra indagine sulle accuse relative alla DG Commercio e, il 25 febbraio 2010, ha



informato il denunciante che l'avvio di procedimenti disciplinari da parte della Commissione nei confronti del funzionario interessato dipenderebbe dall'"esito della nostra procedura e dalla nostra raccomandazione" in relazione a tale procedura. Il 22 settembre 2010 l'OLAF ha informato il denunciante che anche questa indagine era stata chiusa e che la sua raccomandazione era di non adottare misure di follow-up.

30. Il denunciante ha affermato che, in ogni caso, la sua lettera intitolata "*@europa .de*" non ha violato la presunzione di innocenza. La Commissione stessa aveva citato l'articolo del Sunday Times su cui si basava per giustificare la sua decisione di sospendere il funzionario in questione. Nella sua sentenza in materia, il Tribunale della funzione pubblica aveva fatto riferimento al fatto che questo articolo era "molto dettagliato e in numerose occasioni, e in virgolette, le risposte del ricorrente alle domande postegli dai giornalisti" [4] e che il funzionario in questione aveva effettivamente "ammesso alcuni dei fatti riportati nell'articolo su The Sunday Times", in particolare, avendo comunicato informazioni sulle procedure antidumping agli "imprenditori cinesi".

Valutazione del Mediatore che porta a un progetto di raccomandazione

31. Prima di esaminare la posizione della Commissione in merito a ciascuna delle lettere che il denunciante le ha trasmesso per la pubblicazione sul forum di discussione, il Mediatore ha ritenuto opportuno formulare una serie di osservazioni preliminari.

32. In primo luogo, la Commissione ha sostenuto che i funzionari non hanno il diritto di pubblicare lettere sul forum di discussione. Il Mediatore ha tuttavia osservato che la Commissione ha definito una politica editoriale in tale contesto. Secondo questo documento, le lettere "saranno pubblicate" a meno che non si applichi una delle tre eccezioni. In tali circostanze, la decisione della Commissione di non pubblicare le lettere presentate dal denunciante ha dovuto essere valutata in base alle norme che la Commissione stessa si è prefissa al riguardo; cioè, la politica editoriale e i principi che essa attua.

33. In secondo luogo, il denunciante non ha contestato le norme stabilite dalla Commissione nella sua politica editoriale. Egli ha invece sostenuto che tali norme sono state interpretate e applicate in modo troppo ampio. L'analisi del Mediatore si è quindi concentrata sulla questione se le decisioni di non pubblicare le lettere presentate dal denunciante possano essere giustificate con riferimento alla politica editoriale, adottata dalla Commissione stessa e annunciata al suo personale.

34. In terzo luogo, e come correttamente sottolineato dal denunciante, la politica editoriale afferma che le lettere presentate per la pubblicazione saranno pubblicate integralmente sul forum di discussione, a meno che non si applichi una delle eccezioni. La pubblicazione è quindi la regola e la non pubblicazione l'eccezione.

35. In quarto luogo, è vero che la Commissione non era tenuta ad adottare tale politica



generale. Inoltre, essa potrebbe modificare tale politica generale, in quanto, come giustamente sottolineato dalla Commissione, la libertà di parola non implica l'obbligo per altri di pubblicare. Tuttavia, resta il fatto che la Commissione ha adottato e comunicato al proprio personale la politica generale di cui sopra. Questa politica potrebbe essere intesa solo come una decisione di fare di Intracomm un forum in cui i funzionari possono esprimere liberamente le loro opinioni, fatte salve solo le eccezioni annunciate. Ciò riflette la libertà di espressione, che è un diritto fondamentale garantito dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la "CEDU") e dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "Carta"). Si tratta inoltre di uno dei diritti dei funzionari garantiti dallo statuto (articolo 17 bis). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, qualsiasi limitazione all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta deve essere "prevista dalla legge e rispettare l'essenza di tali diritti e libertà". Fatto salvo il principio di proporzionalità, le limitazioni possono essere apportate solo se sono necessarie e soddisfano effettivamente obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'Unione o la necessità di tutelare i diritti e le libertà altrui." Secondo il Mediatore, da ciò risulta che la Commissione, nell'applicare la politica redazionale, non può interpretare le eccezioni in essa previste in modo eccessivamente ampio, limitando così la capacità di un funzionario pubblico di esprimersi liberamente nel forum istituito a tal fine.

36. In quinto luogo, nella presente causa, la Commissione ha dichiarato di non voler accettare discussioni sul comportamento, il carattere o i meriti dei singoli membri del suo personale nel forum di discussione pertinente. Il Mediatore ha osservato che la politica editoriale stabilita dalla Commissione non include alcuna eccezione del genere. In tali circostanze, le decisioni della Commissione nel caso di specie potrebbero essere giustificate solo se sono coperte da una delle tre eccezioni contenute nella sua politica editoriale e la Commissione non può prevedere eccezioni *ad hoc* che vadano al di là di quelle, in quanto ciò equivarrebbe a limitare indebitamente la libertà di espressione.

37. In sesto luogo, nella sua risposta del 21 aprile 2009, il direttore ha spiegato che la Commissione "era contraria alla riproduzione di articoli della stampa che accusavano o utilizzavano allusioni contro i colleghi". In tale contesto, il Mediatore ha sottolineato che la seconda eccezione enunciatata nella politica editoriale della Commissione si riferisce a lettere che sono considerate come "accusazioni contro persone nominate o facilmente identificabili". Era quindi chiaro che l'accusa doveva essere formulata dalla lettera stessa e che l'eccezione pertinente non sarebbe applicabile nei casi in cui una lettera si limitasse a riferire su un'accusa presentata da qualcun altro. Tuttavia, è stato anche chiaro, secondo il Mediatore, che si tratta di una questione interpretativa se questo sia il caso o se una lettera, pur pretendendo semplicemente di riferire su un'accusa presentata da qualcun altro, in realtà chiarisca che il suo autore condivide l'opinione espressa da tale terzo e, quindi, fa propria la suddetta accusa. Il Mediatore ha aggiunto che occorre anche notare che la pubblicazione di una lettera che si limita a riferire sulle accuse mosse da terzi può ancora essere rifiutata se si applica la terza eccezione.

38. In settimo luogo, per quanto riguarda questa terza eccezione, la Commissione ha fatto riferimento alla necessità di tutelare la presunzione di innocenza al fine di giustificare la mancata pubblicazione delle lettere del denunciante. Il Mediatore ha osservato che la Corte



EDU ha chiarito che occorre trovare un equilibrio tra la libertà di espressione e la necessità di tutelare la presunzione di innocenza:

"La libertà di espressione, garantita dall'articolo 10 della Convenzione, comprende la libertà di ricevere e comunicare informazioni. L'articolo 6, paragrafo 2, non può quindi impedire alle autorità di informare il pubblico sulle indagini penali in corso, ma richiede che lo facciano con tutta la discrezionalità e la circospezione necessarie per rispettare la presunzione di innocenza.

39. Secondo il Mediatore, era quindi chiaro che un'istituzione avrebbe agito in modo errato se pubblicasse dichiarazioni che violano la presunzione di innocenza. In tali circostanze, il Mediatore ha ritenuto plausibile che un'istituzione ritenga che le dichiarazioni dei membri del suo personale in un forum di discussione gestito dai suoi servizi possano pregiudicare i suoi interessi. Tuttavia, occorreva tenere presente che il rispetto del diritto fondamentale di libera espressione richiede che questa eccezione, come tutte le altre, sia interpretata con attenzione in modo da non privare di ogni significato la regola generale, fondata su tale principio.

40. Infine, ha osservato che occorre operare una distinzione tra le affermazioni del denunciante e le sue affermazioni, per quanto riguarda il momento rilevante. Per quanto riguarda le decisioni della Commissione di rifiutare di pubblicare le lettere del denunciante, era chiaro che il Mediatore doveva esaminare se tali decisioni fossero corrette al momento dell'adozione. In altre parole, l'esame del Mediatore doveva basarsi sui fatti che erano o avrebbero potuto essere conosciuti dalla Commissione in quella fase. L'affermazione del denunciante secondo cui le sue lettere dovrebbero essere pubblicate, tuttavia, riguardava un'azione che la Commissione dovrebbe, a parere del denunciante, prendere ora o in futuro. Al fine di valutare tale affermazione, il Mediatore ha quindi dovuto tenere conto anche di eventuali sviluppi che potrebbero essersi verificati dopo che la Commissione ha adottato le sue decisioni di non pubblicare le suddette lettere.

41. Dopo aver esposto l'analisi di questi punti più generali, il Mediatore ha quindi proceduto all'esame delle decisioni della Commissione di respingere le lettere del denunciante in relazione a ciascuna di tali lettere.

(1) Lettera intitolata " @europa.de "

42. La Commissione ha sostenuto che la *lettera " @europa.de"* non poteva essere pubblicata perché ha formulato una serie di osservazioni riguardanti un collega nominato o facilmente identificabile su una questione oggetto di indagine da parte dell'IDOC. Essa ha sostenuto di essere tenuta a tutelare la presunzione di innocenza e di non poter pubblicare nulla che ledesse tale principio. In risposta alla seconda richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore, ha spiegato che, a tale riguardo, si riferisce sia alla seconda che alla terza eccezione indicate nella politica editoriale.

43. Il denunciante si è chiesto se tale argomentazione si basasse su un resoconto veritiero dei fatti. Egli ha aggiunto che era dubbio che il funzionario della Commissione cui si riferiva i suoi articoli fosse oggetto di un'indagine IDOC in corso. In tale contesto, occorre ricordare che, nel



decidere se la decisione della Commissione di rifiutare di pubblicare la lettera pertinente fosse corretta, il Mediatore deve tener conto della situazione al momento dell'adozione di tale decisione, vale a dire nel febbraio 2009. Tuttavia, il denunciante non sembra contestare l'affermazione della Commissione secondo cui all'epoca era in corso un'indagine.

44. L'argomento della Commissione secondo cui la lettera rientrava sia nella seconda che nella terza eccezione figurava nella politica redazionale restava pertanto da esaminare.

45. Prima di tutto, tuttavia, è stato necessario ricordare che ci sono due versioni della lettera "*@europa .de*". In entrambe le versioni, il denunciante ha introdotto l'articolo del Sunday Times con il suo titolo e sottotitolo e ha fornito il link ad esso. Ha poi citato il comunicato stampa della Commissione pubblicato due giorni prima della pubblicazione dell'articolo. Secondo il testo così citato, la Commissione era stata contattata con le accuse secondo cui uno dei suoi funzionari aveva avuto contatti con giornalisti che si presentavano come uomini d'affari e la Commissione aveva chiesto al giornale di mettere a disposizione gli elementi di prova per poter indagare sulla questione. La lettera del denunciante ha osservato che l'OLAF non era sicuro di poter effettivamente ascoltare i nastri forniti, dato che non era chiaro se la registrazione fosse stata legale. Ha poi fatto riferimento a un rapporto *Spiegel* che descrive un sistema, che classifica i migliori funzionari della Commissione tedesca, gestito dal governo tedesco. È stato inoltre fornito un link a questo articolo, che tratta principalmente della vicenda scoperta dal Sunday Times. La lettera del denunciante ha provveduto a citare l'articolo 11 dello statuto (in base al quale i funzionari devono agire in modo imparziale e indipendente e devono essere fedeli alla Commissione) e ha invitato la Commissione a indagare sulla questione. Ha inoltre riferito che il funzionario che ha incontrato i giornalisti del Sunday Times fingendo che i rappresentanti delle imprese hanno tentato di impedire a un'ONG di pubblicare il suo nome in una pubblicazione di cerimonia di premiazione, ma che il tribunale belga che si occupa della questione ha stabilito che la libertà di espressione era più importante in questo caso. Ha infine ricordato che il funzionario interessato era il vicepresidente dell'associazione degli attuali ed ex *référéndaires presso* le Corti europee.

46. Inoltre, la versione originale della lettera del denunciante conteneva alcune " *conclusioni* " e osservazioni del denunciante sulla questione e su ciò che percepiva come la riluttanza della Commissione a indagare sulla questione. Così, dopo l'introduzione all'articolo del *Sunday Times* , il denunciante ha osservato per quanto tempo il funzionario coinvolto nella vicenda aveva occupato il suo posto e ha presentato la sua " *prima conclusione* ", vale a dire, che la Commissione ha sbagliato a consentirgli di rimanere nella sua posizione sensibile per tutto il tempo che ha fatto. Dopo aver riferito che l'OLAF stava analizzando se avesse il diritto di ascoltare i nastri, ha concluso che era incline a non utilizzare gli elementi di prova richiesti dalla Commissione al *Sunday Times* . Inoltre, il denunciante ha suggerito che il fatto che il funzionario in questione avesse una posizione di leadership in un'associazione di *ex* *référéndaire* avrebbe avuto un'influenza sull'esito della causa che il funzionario aveva proposto contro la decisione della Commissione di sospendere il suo intervento. Secondo il Mediatore, queste " *conclusioni* " danno l'impressione che il comportamento del funzionario in questione fosse tale che non avrebbe dovuto essere autorizzato a occupare il posto sensibile che aveva ricoperto, e chiaramente non per un periodo di tempo così lungo. In tale contesto, il resto del testo, pur



limitandosi a riferire ciò che era stato pubblicato altrove, potrebbe essere inteso dai lettori nel senso di criticare il funzionario della Commissione in questione.

47. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione fosse legittimata a concludere che la versione originale della lettera pertinente conteneva accuse contro il funzionario in questione. Il Mediatore ha precisato che ne consegue inoltre che, per quanto riguarda la terza eccezione, anche l'interpretazione, da parte della Commissione, di tale versione della lettera in quanto lesiva della tutela della presunzione di innocenza del funzionario oggetto dell'indagine sembrava ragionevole. Secondo il Mediatore, la decisione della Commissione di non pubblicare questa versione della lettera " *@europa.de* " sul forum di discussione pertinente era pertanto giustificata.

48. D'altro canto, la versione riveduta della lettera del denunciante, dalla quale sono state sopresse le conclusioni e le osservazioni summenzionate del denunciante, consisteva pertanto principalmente in citazioni tratte da articoli di stampa e dal comunicato stampa della Commissione in materia. Ha concluso sottolineando che tutti i fatti menzionati provengono da fonti pubblicamente disponibili e non erano destinati a pregiudicare se il funzionario della Commissione fosse "colpevole o innocente". Da una lettura di tale testo, sintetizzata al precedente punto 45, risulta che il denunciante ha riferito l'affare e, nel corso di ciò, ha citato i titoli e i sottotitoli degli articoli pertinenti e il motivo per cui il funzionario è stato nominato per il "Premio per il conflitto di interessi peggiore"; vale a dire, secondo gli organizzatori di questo premio, "per aver rivelato informazioni privilegiate sulle tariffe commerciali ai "lobbisti" che in realtà erano giornalisti che lavoravano sotto copertura". Tuttavia, mentre il denunciante ha fatto riferimento e ripetuto tali dichiarazioni e gli articoli pertinenti che potevano essere considerati come accuse contro il funzionario, dal testo non risultava che egli condividesse le opinioni su cui ha riferito o facesse proprie tali accuse.

49. Pertanto, non poteva essere considerato come un fatto accertato che il denunciante, nella seconda versione modificata della sua lettera, facesse accuse contro il funzionario in questione.

50. Per quanto riguarda la terza eccezione, il Mediatore ha osservato che è vero che, come indicato sopra, la lettera riportava l'affare del Sunday Times in un momento in cui le indagini al riguardo non erano ancora state completate. Tuttavia, ciò di per sé non può essere considerato sufficiente perché la lettera possa essere considerata come un indebolimento della presunzione di innocenza. In effetti, il Mediatore ha ritenuto che vietare tutte le segnalazioni su una questione oggetto di indagine fino alla conclusione dell'indagine ridurrebbe eccessivamente la libertà di parola. Va notato che, per quanto riguarda la segnalazione dei fatti della vicenda, il denunciante ha citato il comunicato stampa della Commissione, che utilizza un'attenta formulazione, affermando che il giornale "presunta" che un trasferimento di denaro fosse "presuntamente" offerto in cambio di consigli e informazioni. Inoltre, non si può dedurre dal resto del testo che il denunciante pensava, e mirava a far pensare ai suoi lettori, che il funzionario in questione fosse in realtà colpevole. Il Mediatore ha concluso che non vi sono quindi indicazioni che il testo violi l'interesse tutelato dalla terza eccezione.

51. Da quanto precede risulta che l'asserzione secondo cui la Commissione avrebbe



erroneamente rifiutato di pubblicare tale lettera e omesso di motivare la sua decisione non poteva essere accolta in relazione alla prima versione della lettera del denunciante, ma doveva essere considerata fondata in relazione alla seconda versione.

52. Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui la sua lettera dovrebbe essere pubblicata, tale affermazione ha dovuto essere valutata, come sopra indicato, tenendo conto degli eventuali sviluppi che potrebbero essersi verificati a partire dalla data della decisione della Commissione nel 2009, in base alla quale essa si è rifiutata di pubblicare tale lettera. A tale riguardo, il Mediatore ha osservato che, nel frattempo, la questione cui si riferisce la presente lettera era stata adita in due casi dinanzi ai tribunali europei. Nella prima di queste cause, il Tribunale della funzione pubblica è stato chiamato a valutare la decisione della Commissione di sospendere il funzionario in questione. Nella sua sentenza del 30 novembre 2009, ha rilevato che il funzionario aveva ammesso, in un'udienza dinanzi alla Commissione, di essere stato invitato e di aver partecipato a cene con gli " *imprenditori cinesi* " nei ristoranti in diverse occasioni, senza informare i suoi superiori. Egli aveva anche ammesso di aver "comunicato a tali giornalisti, nel corso delle cene a cui era stato invitato o durante le conversazioni telefoniche, alcune informazioni, in particolare i nomi di due società cinesi coinvolte nella fabbricazione di candele che, a seguito di una procedura antidumping allora in corso, avrebbero probabilmente ottenuto lo status di TEM". [6] Alla luce di tali circostanze, non si poteva quindi escludere che una nuova valutazione della questione potesse ora portare la Commissione a concludere che anche la versione iniziale della lettera "*@europa.de* " poteva essere pubblicata sul forum di discussione pertinente.

53. Tuttavia, il Mediatore ha ritenuto che non fosse necessario che egli si occupasse di tale questione nel caso di specie. Il denunciante ha espresso la sua richiesta di pubblicazione della sua lettera " *@europa.de*", " *almeno nella seconda versione modificata* ". Il Mediatore ha pertanto ritenuto legittimo per lui concentrarsi su questa seconda versione della lettera pertinente. Tuttavia, dall'analisi di cui sopra è emerso che la seconda versione della presente lettera non ha violato la politica editoriale e che dovrebbe quindi essere pubblicata.

54. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del suo statuto, il mediatore cerca "per *quanto possibile* " una soluzione amichevole per eliminare la cattiva amministrazione e soddisfare la denuncia. Tuttavia, come dimostrato in precedenza, nel caso di specie il Mediatore ha deciso di accogliere la denuncia. Da quanto precede risulta inoltre che la Commissione ha respinto i suggerimenti del Mediatore per un approccio conciliante e ha decisamente mantenuto il suo punto di vista. Una soluzione amichevole non era quindi possibile. Il Mediatore ha pertanto presentato un progetto di raccomandazione alla Commissione, invitandola a pubblicare la seconda versione della lettera del denunciante intitolata "*@europa.de*".

(2) Lettera intitolata " *Made in Germany* "

55. L'editore aveva sostenuto che questa lettera non poteva essere pubblicata perché la Commissione era "contro la riproduzione di articoli della stampa che accusavano o usavano allusioni contro i colleghi". In risposta all'interrogazione del Mediatore, la Commissione ha spiegato che la sua decisione di non pubblicare le lettere era basata sia sulla seconda che sulla



terza eccezione indicate nella politica editoriale. Tuttavia, in risposta alla domanda del Mediatore su come la pubblicazione della presente lettera possa pregiudicare l'interesse della Commissione incidendo sulla presunzione di innocenza o accusando o usando allusioni nei confronti dei colleghi, la Commissione non ha fornito alcun argomento specifico, oltre a dichiarare che non intendeva consentire discussioni sui meriti e sul comportamento dei singoli membri del suo personale sull'intranet.

56. Il Mediatore ha affermato che, nel determinare se la suddetta lettera potesse rientrare nella seconda eccezione, occorre rilevare che la lettera non riguardava in particolare alcun singolo funzionario, ma si limitava a riferire sull'affermazione contenuta nella relazione *Spiegel*, secondo la quale il governo tedesco aveva costituito un gruppo di funzionari cui era stato affidato il compito di classificare funzionari tedeschi di alto rango nelle organizzazioni internazionali. È vero che, al momento dell'introduzione di tale argomento, la lettera del denunciante ha citato e tradotto il titolo della relazione *Spiegel* in cui è stata menzionata la questione ("Top Official tedesco a Bruxelles sotto il sospetto della corruzione") e ha fornito un collegamento a tale articolo. L'articolo descrive gli eventi che circondano l'articolo del Sunday Times. Tuttavia, non presenta le accuse come fatti (a parte il fatto che le riunioni si sono svolte nei ristoranti a Bruxelles), ma riferisce su accuse come quella che le informazioni sono state trasmesse o che il funzionario ha accettato una promessa di remunerazione per tali informazioni in quanto tali, chiarendo che si tratta di accuse e non di fatti. Il Mediatore ha aggiunto che, in ogni caso, il semplice fatto che la lettera del denunciante cita il titolo di tale articolo non significa che tale lettera contenga accuse contro il funzionario della Commissione il cui comportamento ha dato luogo all'articolo *Spiegel*.

57. La lettera del denunciante fa riferimento ad altri due "persone facilmente identificabili", ossia il presidente della Commissione e il direttore dell'OLAF. Tuttavia, la lettera si limitava a suggerire che, secondo il denunciante, queste due persone avrebbero probabilmente conseguenze negative se venisse effettuata un'indagine sul sistema di valutazione presumibilmente istituito dal governo tedesco. Il Mediatore ha ritenuto che tale dichiarazione potesse difficilmente essere interpretata come un'accusa o un'insinuazione nei confronti di queste due persone.

58. Infine, era ipotizzabile che la lettera potesse essere interpretata nel senso che, in conseguenza del sistema di valutazione asseritamente istituito dal governo tedesco, taluni funzionari tedeschi di alto rango presso la Commissione potessero essere indotti a violare il loro dovere di lealtà nei confronti dell'Unione. Tuttavia, anche se si dovesse interpretare questo come un'accusa, resta il fatto che i funzionari competenti non erano né nominativi né facilmente identificabili. Il Mediatore non ha pertanto ritenuto che il rifiuto di pubblicare la presente lettera potesse basarsi sulla seconda eccezione della politica editoriale.

59. Restava quindi da esaminare se la terza eccezione potesse giustificare la decisione della Commissione di non pubblicare la lettera. Tuttavia, e per i motivi già esposti nell'ambito della sua valutazione della seconda versione della lettera "@europa.de", il Mediatore non ha ritenuto che una lettera che si limitava a riferire su talune accuse nei confronti di un determinato funzionario formulato in altre pubblicazioni, senza creare l'impressione che l'autore della lettera



considerasse tali affermazioni fondate, possa essere considerata idonea a minare la presunzione di innocenza. In tale contesto, è stato inoltre osservato che il Mediatore ha chiesto alla Commissione di specificare in che modo la pubblicazione della presente lettera potrebbe pregiudicare gli interessi della Commissione minando la presunzione di innocenza nei confronti del funzionario interessato. Come già accennato in precedenza, la Commissione non ha formulato osservazioni in merito nella sua risposta. Si è pertanto dovuto concludere che la terza eccezione non poteva essere invocata come motivo per rifiutare di pubblicare la presente lettera.

60. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha constatato che la Commissione ha erroneamente respinto la presente lettera per la pubblicazione nel forum di discussione pertinente. Ritiene che ciò costituisca un altro caso di cattiva amministrazione. Ha pertanto formulato un progetto di raccomandazione, invitando la Commissione a pubblicare anche la lettera "*Made in Germany*".

(3) Lettera intitolata "

Rapido, ma impreciso

"

61. Nella lettera "*Rapid, ma inesatta*", il denunciante ha riferito che, sebbene tutti i comunicati stampa della Commissione dovrebbero essere sempre disponibili nella banca dati RAPID, alcuni di essi non sono stati trovati lì. Secondo il denunciante, la Commissione aveva quindi commesso un errore o ha deliberatamente nascosto comunicati stampa scomodi. Il denunciante ha illustrato il suo punto facendo riferimento a due esempi. Il primo è stato il comunicato stampa di cui sopra e pubblicato dalla Commissione dopo che era stato contattato dal Sunday Times. L'altro esempio riguardava il divieto dei prodotti lattiero-caseari cinesi. Il denunciante ha concluso che la Commissione aveva appreso da Nineteen Eighty-Four di George Orwell, citando un paragrafo sulla "fabbricazione del passato".

62. L'editore ha sostenuto che questa lettera non poteva essere pubblicata perché la Commissione era "contro la riproduzione di articoli della stampa che accusavano o utilizzavano allusioni contro i colleghi". Nel suo parere, la Commissione ha precisato che la sua decisione di non pubblicare le lettere si basava sia sulla seconda che sulla terza eccezione indicate nella politica editoriale. Tuttavia, quando il Mediatore le ha chiesto di spiegare in che modo la decisione di non pubblicare la presente lettera poteva essere giustificata utilizzando queste due eccezioni, la Commissione non ha fornito alcun argomento specifico.

63. Per quanto riguarda la seconda eccezione, il Mediatore ha ritenuto che sia vero che la lettera menziona un individuo facilmente identificabile, vale a dire il funzionario interessato dall'articolo del Sunday Times, identificato dalla sua posizione all'interno della Commissione. È anche vero che la lettera cita il titolo e la sottorubrica del relativo articolo del Sunday Times. Tuttavia, nulla suggerisce che i lettori abbiano l'impressione che il denunciante abbia voluto far proprie le accuse sollevate in tale articolo. La critica più generale nei confronti della



Commissione sollevata nella lettera non è rivolta a nessuna persona nominata o identificabile. La seconda eccezione contenuta nella politica editoriale non ha pertanto potuto essere utilizzata dalla Commissione come giustificazione per la mancata pubblicazione della lettera.

64. Per quanto riguarda la terza eccezione, il Mediatore ha convenuto con il denunciante che sarebbe assurdo ritenere che la pubblicazione sul forum di discussione pertinente delle citazioni di un comunicato stampa pubblicato dalla Commissione stessa, che non distorce il messaggio di tale comunicato stampa, possa essere considerata idonea a compromettere la tutela della presunzione di innocenza. In tale contesto è stato ricordato che, come già accennato in precedenza, e anche se il Mediatore aveva chiesto alla Commissione ulteriori spiegazioni al riguardo, quest'ultima non ha fornito alcuna risposta al riguardo.

65. Il Mediatore ha riconosciuto che la lettera ha criticato la Commissione in modo molto duro, sostenendo che si trattava di "*fabbricare il passato*" e suggerendo che si comportava come il tipo di regime totalitario raffigurato in *Nineteen Eighty-Four* di George Orwell.

66. Tuttavia, il Mediatore ha ricordato inoltre che dalla politica editoriale della Commissione risulta che le decisioni di non pubblicare le lettere dovrebbero costituire l'eccezione. Nel caso di specie, la Commissione non ha fatto riferimento alla censura summenzionata sollevata a se stessa per giustificare la sua decisione di non pubblicare la lettera pertinente. Né ha dimostrato che tale critica le avrebbe consentito di invocare una delle tre eccezioni previste dalla sua politica editoriale.

67. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha constatato che la Commissione non ha dimostrato di poter rifiutare di pubblicare la presente lettera. Ciò costituiva un ulteriore caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto formulato un progetto di raccomandazione, invitando la Commissione a pubblicare anche la lettera "*Rapid, ma inesatta*".

Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

68. Nel suo parere dettagliato, la Commissione ha sostenuto che la sua decisione di non accogliere la denuncia del denunciante era "*completamente giustificata*". La Commissione ha sottolineato di dover rispettare la presunzione di innocenza. Tuttavia, dalle lettere che il denunciante voleva pubblicare era chiaro che esse riguardavano un caso riguardante un "*ex collega*" pendente dinanzi a un tribunale belga. Pertanto, la Commissione non ha potuto pubblicare, sul suo forum intranet, un articolo di stampa che potrebbe pregiudicare il diritto di tale persona di essere considerato innocente fino a prova contraria.

69. Questo ragionamento si applicava non solo alla lettera intitolata "*@europa.de*", ma anche alle lettere intitolate "*Made in Germany*" e "*Rapido, ma impreciso*". È vero che queste lettere, pur facendo riferimento al caso dell'ex collega, hanno trattato anche altre questioni, vale a dire il "*funzionamento passato*" della banca dati RAPID della Commissione e il "*presunto sistema di rating tedesco*". Tuttavia, la Commissione ha sostenuto che il suo forum non era un luogo per



mettere in discussione la lealtà di altri agenti della Commissione, come un gruppo di funzionari di uno Stato membro, anche se ciò è stato fatto facendo riferimento a un articolo di giornale.

70. La Commissione ha tuttavia indicato di aver deciso, a titolo di compromesso, di pubblicare le due ultime lettere, ad eccezione di qualsiasi riferimento al "caso/collego" che avrebbe eliminato.

71. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto la sua opinione secondo cui la Commissione stava censurando indebitamente le sue lettere. Concorde pienamente con il progetto di raccomandazione del Mediatore su questo punto. Sottolinea inoltre che il Mediatore ha ritenuto che la prima versione della sua lettera "*@europa.de*" potesse essere pubblicata, il che significa che l'insistenza della Commissione sulla censura della seconda versione di tale lettera non può essere accettata. Il denunciante ha inoltre ribadito la sua affermazione secondo cui la Commissione dovrebbe anche pubblicare integralmente le sue altre lettere. A tale riguardo, il denunciante ha sottolineato che la Commissione non aveva presentato alcun argomento nuovo. Egli ha pertanto chiesto al Mediatore di mantenere la sua constatazione di cattiva amministrazione in relazione al rifiuto di pubblicare le tre lettere.

Valutazione del Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

(1) La lettera intitolata "*@europa.de*"

72. Dalla risposta di cui sopra emerge chiaramente che la Commissione non ha accettato il progetto di raccomandazione del Mediatore e ha quindi deciso di non cogliere l'occasione per affrontare il caso di cattiva amministrazione individuato dal Mediatore, vale a dire che la decisione della Commissione di non pubblicare la seconda versione della lettera del denunciante "*@europa.de*" non era giustificata dalla politica editoriale della Commissione stessa. Il Mediatore si rammarica del fatto che la Commissione non abbia né affrontato i suoi argomenti né presentato nuovi argomenti al riguardo. Il Mediatore conferma pertanto la sua constatazione di cattiva amministrazione al riguardo.

(2) Lettere dal titolo "

Made in Germany

" e "

Rapido, ma impreciso

"

73. In primo luogo, il Mediatore è lieto di constatare che la Commissione ha adottato misure per conformarsi al suo progetto di raccomandazione decidendo di pubblicare le due lettere summenzionate. Tuttavia, la Commissione ha anche deciso di rimuovere da tali lettere, prima di



pubblicarle, qualsiasi riferimento all'affare *Sunday Times* e all'ex funzionario interessato. Il Mediatore sottolinea che gli unici riferimenti che potrebbero essere considerati pertinenti al riguardo si trovano, per quanto riguarda la lettera intitolata " *Made in Germany* ", nel titolo dell'articolo della rivista *Spiegel* , che il denunciante ha tradotto come " *ufficiale superiore tedesco a Bruxelles con sospetto di corruzione*" e nel link a tale articolo e, per quanto riguarda la lettera intitolata " *Rapido, ma inesatto* ", nel titolo e sottotitolo dell'articolo *Sunday Times* e nel collegamento a tale articolo.

74. Il Mediatore ha già spiegato, nella sua analisi che ha condotto al suo progetto di raccomandazione, che il fatto che la lettera intitolata " *Made in Germany* " cita il titolo dell'articolo *Spiegel* e contenga un collegamento ad esso non può essere inteso nel senso che la lettera contiene accuse contro il funzionario interessato, né che essa pregiudica la presunzione di innocenza. Egli sostiene pertanto che la decisione di non pubblicare integralmente l'articolo pertinente non può essere giustificata con riferimento alla politica editoriale della Commissione.

75. Per quanto riguarda la lettera intitolata " *Rapido, ma inesatto* ", è vero che essa si collega e cita il titolo dell'articolo del *Sunday Times* . Tuttavia, come già affermato nell'analisi del Mediatore che ha condotto al suo progetto di raccomandazione, non vi è nulla in tale lettera che indichi che il denunciante abbia incluso questo titolo per presentare un'accusa. Non vi è alcun motivo per ritenere che rientri nella terza eccezione contenuta nella politica editoriale della Commissione. Il Mediatore non ritiene pertanto che la decisione di rimuovere i riferimenti all'affare del *Sunday Times* e quindi di non pubblicare integralmente la lettera possa essere giustificata facendo riferimento alla politica editoriale della Commissione.

76. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ribadisce la sua constatazione di cattiva amministrazione per quanto riguarda il rifiuto della Commissione di pubblicare integralmente tali articoli.

B. L'accusa che la Commissione si sia erroneamente rifiutata di indagare se alti funzionari tedeschi della Commissione siano stati compromessi nella loro imparzialità dal presunto sistema di valutazione tedesco e dalla relativa argomentazione

Argomenti presentati al Mediatore

77. Il denunciante ha sostenuto che il motivo per cui la Commissione non voleva pubblicare la sua lettera dal titolo "Made in Germany" sulla sua intranet era che stava cercando indebitamente di proteggere funzionari tedeschi di alto rango. L'articolo di *Spiegel* a cui ha fatto riferimento in questa lettera descriveva un sistema di rating con il quale il governo tedesco valutava le prestazioni di funzionari di alto rango nelle organizzazioni internazionali, utilizzando criteri che non erano stati resi pubblici. Ciò ha chiaramente compromesso l'indipendenza e la



lealtà della funzione pubblica europea, in violazione dell'articolo 11 dello statuto dei funzionari. La Germania non aveva contestato le informazioni contenute in questo articolo. Il denunciante aveva pertanto chiesto alla Commissione di indagare sui suoi alti funzionari tedeschi per determinare in che misura tale sistema compromettesse la loro indipendenza.

78. Nel suo parere, la Commissione non ha formulato osservazioni su tale questione, salvo fare riferimento ai motivi per i quali la richiesta di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del denunciante in materia era stata respinta. Il Mediatore le ha pertanto chiesto di formulare osservazioni sul merito della denuncia.

79. Nella sua risposta a questa prima domanda, la Commissione ha precisato che, anche se la questione avrebbe potuto essere esaminata indipendentemente da tale censura individuale irricevibile, restava il fatto che non vi erano motivi per farlo. Il denunciante aveva fatto riferimento ad alcuni articoli apparsi sulla stampa tedesca in relazione alle accuse mosse contro il suo ex supervisore. La Commissione aveva adottato misure adeguate in relazione a tali accuse. Tuttavia, gli articoli ai quali il denunciante aveva fatto riferimento non contenevano elementi di prova relativi all'esistenza o alla pertinenza del presunto sistema di rating. Nemmeno il denunciante ha fornito tali elementi di prova. La Commissione non era quindi in grado di prendere posizione su tale questione e ancor meno di intervenire.

80. Dopo aver analizzato questa risposta, il Mediatore ha osservato che l'articolo Spiegel ha fornito un resoconto abbastanza dettagliato del presunto sistema di rating tedesco per gli alti funzionari delle organizzazioni internazionali; tanto che non era chiaro quali ulteriori elementi di prova il denunciante avrebbe potuto presentare al riguardo. Ha inoltre osservato di considerare il possibile impatto di tale sistema sull'amministrazione dell'UE per meritare un'indagine. Chiede pertanto alla Commissione: i) se avesse contattato la Germania per ottenere maggiori informazioni; e ii) informarlo della posizione che assumerebbe se esistesse un tale sistema di rating.

81. Nella sua risposta, la Commissione ha dichiarato di non ritenere che il presunto sistema di rating tedesco dei funzionari potesse avere un possibile impatto sul funzionamento dell'UE. Ha sottolineato che ha nominato i propri alti funzionari e ha seguito una procedura di selezione trasparente, che ha valutato i meriti dei candidati. Pertanto, non intendeva contattare le autorità nazionali in merito a tali questioni.

82. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua affermazione e la sua affermazione, rilevando che sarebbe difficile non considerare il sistema di valutazione come un indicatore di una "rete di traffico di influenza" e ha criticato la mancata indagine della Commissione sulla questione. È improbabile che il governo tedesco abbia valutato alti funzionari per aver agito nell'interesse dell'Unione; piuttosto, i rating più alti sono stati, con ogni probabilità, dati a quei funzionari che hanno agito nell'interesse tedesco. In tale contesto, la risposta della Commissione secondo cui essa stessa nominava i suoi funzionari era irrilevante.

83. Il denunciante ha inoltre osservato che era illogico per la Commissione indagare sulle azioni di un funzionario di alto rango sulla base di un articolo di giornale, ma rifiutarsi di farlo in



relazione alla questione che aveva sollevato e che era stata riportata da un giornale altrettanto credibile. In tale contesto, il denunciante ha contestato il riferimento della Commissione a un "presunto sistema di rating", rilevando che la questione era stata segnalata su base fattuale e che il contenuto dell'articolo non era stato contestato dal governo tedesco. La continua inerzia della Commissione è stata una minaccia per lo Stato di diritto e ha dimostrato che non era veramente indipendente.

Valutazione del Mediatore che porta a un progetto di raccomandazione

84. Come già indicato nella sua seconda richiesta di ulteriori informazioni, il Mediatore ha ritenuto che l'articolo Spiegel indichi che il governo tedesco potrebbe gestire un sistema di rating per funzionari di alto rango nell'UE e in altre organizzazioni internazionali, al fine di proporre loro la nomina a posti internazionali di alto profilo. Secondo il Mediatore, sarebbe perfettamente comprensibile se uno Stato membro decidesse di tenere d'occhio i propri cittadini che ricoprono incarichi di alto rango in organizzazioni internazionali e di valutarne i meriti, in modo da disporre di una banca dati di potenziali candidati che potrebbe utilizzare per valutare come ricoprire determinate posizioni che comportano responsabilità elevate. Tuttavia, tale sistema nazionale di rating potrebbe avere ripercussioni sul funzionamento delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'UE. Questo perché, come ha sottolineato il denunciante, la prospettiva di ottenere posti di lavoro di alto profilo potrebbe influenzare il comportamento dei funzionari dell'UE coperti da tale sistema di rating.

85. Il Mediatore ha ritenuto che è ovviamente perfettamente possibile che il sistema di rating non valuti, come teme il denunciante, i funzionari per agire nell'interesse nazionale, ma valuta la loro leadership o le loro capacità diplomatiche e il modo in cui svolgono il loro compito di funzionari della loro istituzione. Inoltre, il possibile impatto di tale sistema di rating sui funzionari che lavorano per l'UE dipenderà probabilmente dal fatto che tali funzionari siano a conoscenza o meno del rating che ricevono. In assenza di ulteriori informazioni, è quindi impossibile accertare se il sistema di rating presumibilmente gestito dal governo tedesco possa avere conseguenze negative per l'UE. Il Mediatore ha ammesso che, all'epoca, non vi erano prove che dimostrassero l'esistenza di un tale sistema. Tuttavia, una rivista di notizie nazionale rispettabile ha riferito che uno Stato membro gestisce un sistema di questo tipo che potrebbe avere un impatto negativo sulla fedeltà del personale della Commissione all'UE. Il Mediatore ha convenuto che la Commissione dispone chiaramente di un potere discrezionale nel decidere se intervenire quando ritiene che vi sia o possa esserci una violazione del diritto dell'UE. Tuttavia, tale discrezionalità può essere utilmente esercitata solo dopo che la Commissione ha esaminato la questione e ha accertato i fatti. Secondo il Mediatore, le informazioni fornite dal denunciante avrebbero quindi dovuto indurre la Commissione a indagare sulla questione.

86. La Commissione ha fatto riferimento al fatto che essa stessa nomina i suoi funzionari e che lo fa a seguito di una procedura che ne valuta i meriti. Tuttavia, il possibile pericolo di sistemi di rating nazionali come quello riportato nell'articolo *Spiegel* risiede nel suo potenziale effetto sui funzionari dopo la loro nomina. L'argomento della Commissione non ha quindi dimostrato che



non è necessaria alcuna indagine sulla questione sollevata dal denunciante.

87. Il Mediatore ha pertanto constatato che la Commissione non aveva affrontato adeguatamente tale affermazione e richiesta. Egli riteneva ancora che i sistemi nazionali di rating meritassero un'indagine e ha pertanto constatato che il rifiuto della Commissione di indagare sulla questione costituiva un caso di cattiva amministrazione. Egli ha quindi formulato il progetto di raccomandazione secondo cui la Commissione dovrebbe esaminare il potenziale impatto che il sistema di rating dei funzionari tedeschi di alto rango presumibilmente gestito dal governo tedesco potrebbe avere sull'esercizio delle loro funzioni, in particolare sulla loro indipendenza, imparzialità e lealtà nei confronti dell'UE.

Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

88. Nel suo parere dettagliato sul progetto di raccomandazione, la Commissione ha ribadito di aver nominato personale sulla base delle loro prestazioni. Ha aggiunto di aver altresì valutato e promosso il proprio personale sulla stessa base e indipendentemente dalla nazionalità o dal parere di uno Stato membro. Essa ha dichiarato che non è possibile per le parti interessate esterne esercitare un'influenza indebita, tenuto conto delle procedure pertinenti della Commissione e delle norme contenute nello statuto dei funzionari. Pertanto, la Commissione non intendeva avviare un'indagine del genere.

89. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia, sottolineando che l'indipendenza della Commissione sarebbe compromessa se dovesse accettare che uno Stato membro gestisca un sistema di valutazione parallelo per quanto riguarda funzionari di alto rango della Commissione. Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo cui ha selezionato e promosso i suoi funzionari senza alcuna influenza esterna, il denunciante ha sottolineato che (i) il Mediatore era chiaramente consapevole di questo fatto quando ha formulato il suo progetto di raccomandazione e (ii) ciò non ha eliminato l'impatto che il sistema di rating tedesco potrebbe avere sull'indipendenza della Commissione, poiché, come il Mediatore aveva già affermato, tale sistema potrebbe " *influenzare il comportamento dei funzionari dell'UE* " interessati.

90. Per quanto riguarda la dichiarazione del Mediatore secondo cui non era chiaro se e in quale misura funzionari tedeschi di alto rango fossero stati informati del sistema di rating, il denunciante ha sostenuto che, dopo l'articolo *Spiegel*, era loro impossibile non saperlo. Inoltre, il fatto che tale sistema non fosse pubblico ha ulteriormente incoraggiato i funzionari tedeschi ad agire nell'interesse della Germania piuttosto che nell'interesse dell'Unione al fine di migliorare le loro prospettive di carriera. Ciò ha compromesso la loro indipendenza, imparzialità e lealtà nei confronti della Commissione.

91. Il denunciante ha inoltre osservato che i funzionari tedeschi non avevano " *denunciato* " il sistema di rating parallelo tedesco. Ha pertanto ribadito la sua richiesta al Mediatore di raccomandare l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dei funzionari della



Commissione interessati, vale a dire funzionari di alto rango di nazionalità tedesca, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, dello statuto del Mediatore e all'articolo 10, paragrafo 4, delle disposizioni di attuazione.

Valutazione del Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

92. Nel suo parere dettagliato sul progetto di raccomandazione del Mediatore, la Commissione si è limitata a ribadire le argomentazioni che aveva avanzato prima che il Mediatore formulasse il progetto di raccomandazione. In particolare, in risposta all'argomento del Mediatore secondo cui i sistemi nazionali di rating paralleli, se effettivamente esistevano, erano più preoccupanti una volta che i funzionari sono stati nominati piuttosto che durante il processo di selezione, la Commissione si è limitata a sottolineare che essa valuta e promuove i suoi funzionari senza essere soggetti ad alcuna influenza esterna.

93. Tuttavia, come affermato nell'analisi che ha condotto al progetto di raccomandazione, la preoccupazione del Mediatore per il presunto sistema di rating tedesco o per sistemi analoghi che possono essere in vigore in altri Stati membri non è che uno Stato membro scelga persone fisiche affinché la Commissione possa nominare o promuovere. Piuttosto, la sua preoccupazione è che i funzionari non sempre agiscano nell'interesse dell'Unione se lasciano che il loro comportamento sia influenzato dal pensiero di come possa essere valutato dall'amministrazione del proprio Stato membro. Per questo motivo il Mediatore ha considerato e ritiene ancora che le accuse di tale sistema parallelo meritino un'indagine.

94. È vero che il Mediatore può, come ha sostenuto il denunciante, informare anche le istituzioni di "*fatti che mettono in discussione il comportamento di un membro del loro personale da un punto di vista disciplinare*". Tuttavia, sebbene il Mediatore ritenga che le potenziali preoccupazioni sollevate dall'accusa debbano dar luogo a un'indagine da parte della Commissione, non ha riscontrato, nel corso della presente indagine, alcun fatto accertato che metta in discussione il comportamento di un determinato funzionario o addirittura di un gruppo di funzionari. Sottolinea inoltre che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere se avviare un procedimento disciplinare. Il Mediatore non ritiene pertanto opportuno, nel caso di specie, invitare la Commissione ad avviare un procedimento disciplinare.

95. Da quanto precede si deve concludere che la Commissione non ha attuato il progetto di raccomandazione del Mediatore. Pertanto, il caso di cattiva amministrazione individuato in esso esiste ancora.

C. Sull'accusa che la Commissione abbia erroneamente omesso di avviare un procedimento nei confronti della Germania in relazione al sistema di rating dei funzionari di alto rango e alla relativa domanda



Argomenti presentati al Mediatore

96. Il denunciante ha ritenuto che, operando un sistema di rating dei funzionari di alto livello, come descritto in precedenza, la Germania stesse compromettendo i principi fondamentali della funzione pubblica europea, in particolare l'imparzialità dei funzionari pubblici europei, la loro indipendenza e lealtà nei confronti dell'UE. La Commissione aveva l'obbligo di garantire l'applicazione di tali principi e delle misure adottate per attuarli. Essa dovrebbe pertanto "adire il giudice competente" nei confronti della Germania che violava lo statuto dei funzionari.

97. Come indicato in precedenza (cfr. sezione B), la Commissione non ha formulato osservazioni in merito nel suo parere. Quando il Mediatore ha chiesto di affrontare la questione, ha dichiarato che non intende contattare le autorità nazionali su tali questioni perché ha nominato i suoi alti funzionari e perché non ritiene che un presunto sistema di rating per i funzionari possa avere un impatto sul funzionamento dell'UE.

98. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua affermazione e la sua richiesta.

Valutazione del Mediatore

99. Secondo una giurisprudenza costante, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere se e in che modo perseguire le accuse di violazione dei Trattati da parte di uno Stato membro. Sebbene il Mediatore ritenga, come sopra indicato, che il sistema di rating presumibilmente gestito dalla Germania meriti un'indagine, egli non ritiene che il fatto che la Commissione non abbia portato la Germania dinanzi a un giudice al riguardo costituisca una cattiva amministrazione. Come già accennato in precedenza, è perfettamente possibile che un'indagine conduca la Commissione a concludere che un tale sistema di rating non ha avuto un effetto negativo sulla funzione pubblica dell'UE. In ogni caso, qualsiasi azione legale dovrebbe essere preceduta dalla fase di cui alla precedente sezione B, vale a dire un'indagine sul sistema di rating pertinente.

D. L'accusa che la Commissione abbia erroneamente omissso di garantire che tutti i comunicati stampa siano sempre disponibili nella banca dati RAPID e la relativa richiesta

Argomenti presentati al Mediatore

100. Il denunciante ha affermato che non tutti i comunicati stampa della Commissione erano disponibili nella banca dati RAPID. Nella sua lettera intitolata "*Rapido, ma inesatto*", ha fatto riferimento in particolare a due comunicati stampa della Commissione del settembre 2008, che non sono stati trovati attraverso la funzione di ricerca sul sito web RAPID [7]. In primo luogo, la Commissione ha dichiarato di essere stata contattata da un giornale britannico che affermava di



avere nastri di riunioni tra un funzionario della Commissione e giornalisti che si presentano come uomini d'affari. La seconda riguardava il divieto di importazione di prodotti lattiero-caseari cinesi.

101. A suo parere, la Commissione non ha formulato osservazioni in merito. Essa si è limitata a far valere i motivi per i quali la denuncia che il denunciante le aveva presentato in materia ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, era stata respinta. Il Mediatore le ha pertanto chiesto di formulare osservazioni sul merito della denuncia.

102. Nella sua risposta, la Commissione " *ha preso atto* " delle critiche del denunciante e ha spiegato che RAPID era una banca dati interistituzionale di comunicati stampa che conteneva tutti i comunicati stampa della Commissione dal 1985, nonché i comunicati stampa di altre istituzioni europee. Il servizio dei portavoce era responsabile dei comunicati stampa della Commissione pubblicati su RAPID. La Commissione ha aggiunto di non ritenere che la questione riguardasse il denunciante individualmente o personalmente e che, in particolare, essa non ha modificato la sua posizione giuridica.

103. Dopo aver analizzato la risposta, il Mediatore ha osservato che il denunciante aveva fatto riferimento a due comunicati stampa, che non potevano essere trovati nella banca dati RAPID, e aveva fornito una copia di uno di tali comunicati stampa. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di: (i) spiegare perché i comunicati stampa non erano disponibili nella banca dati RAPID o, in alternativa, fornire un collegamento al luogo in cui potevano essere trovati; e ii) spiegare le misure adottate per garantire che tutti i comunicati stampa siano disponibili integralmente nella banca dati.

104. Nella sua risposta a questa seconda richiesta di informazioni, la Commissione ha ribadito che tutti i comunicati stampa della Commissione dal 1985 erano disponibili su RAPID. Tuttavia, ha ammesso che il comunicato stampa menzionato dal denunciante non è stato trovato su RAPID. Ha spiegato che i comunicati stampa emessi tramite posta elettronica, denominati "espresso", non erano automaticamente inclusi nella banca dati RAPID. Ha poi aggiunto che il servizio dei portavoce della Commissione aveva iniziato a inserire tutti i comunicati stampa "espresso" nella banca dati RAPID in modo sistematico. Ciò includeva il comunicato stampa menzionato dal denunciante.

105. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua affermazione e la sua affermazione e ha criticato il fatto che la Commissione aveva impiegato quasi due anni per ammettere che non tutti i comunicati stampa potevano essere trovati nella banca dati RAPID. Si chiedeva quanto ci sarebbe voluto per rendere disponibili tutti i comunicati stampa.

Valutazione del Mediatore che porta a un progetto di raccomandazione

106. La sezione " *circa* " del sito web RAPID [8] afferma che la banca dati contiene " *tutti i comunicati stampa della Commissione dal 1985* ". Solo in risposta alla seconda richiesta di



informazioni del Mediatore la Commissione ha riconosciuto che non tutti i comunicati stampa erano effettivamente disponibili nella banca dati RAPID. La Commissione ha aggiunto che stava lavorando all'inserimento di tutti i comunicati stampa e che il comunicato stampa citato dal denunciante era ora disponibile.

107. Una ricerca della banca dati ha confermato che il comunicato stampa della Commissione del 5 settembre 2008 relativo agli approcci del Sunday Times è ora disponibile nella banca dati RAPID. Tuttavia, il denunciante ha anche fatto riferimento a un altro comunicato stampa che non è riuscito a trovare. Questo secondo comunicato stampa, menzionato nella sua lettera intitolata "Rapid, ma impreciso", riguarda le misure adottate in relazione al latte contaminato dalla melamina cinese [9]. L'11 novembre 2011 il presente comunicato stampa non era disponibile nella banca dati RAPID.

108. Era quindi chiaro che la Commissione, pur avendo iniziato a inserire tutti i comunicati stampa nella banca dati RAPID prima del febbraio 2011, non aveva ancora completato tale compito. Il Mediatore non era a conoscenza di quanti comunicati stampa potrebbero dover essere aggiunti alla suddetta banca dati per renderla completa. Egli ha osservato, tuttavia, che la Commissione non ha sostenuto che il lavoro in questione fosse tale da non poter essere completato fino al novembre 2011. In ogni caso, il Mediatore non ha compreso perché il secondo comunicato stampa citato dal denunciante non fosse ancora disponibile nella banca dati RAPID, più di due anni e mezzo dopo che il denunciante ha attirato l'attenzione della Commissione sul fatto che non era presente in tale banca dati.

109. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha constatato che la Commissione, nonostante la sua intenzione dichiarata, finora non era riuscita a garantire che tutti i suoi comunicati stampa fossero resi disponibili nella banca dati RAPID. Ne consegue che c'è stato un divario tra l'affermazione che tutti i comunicati stampa dal 1985 sono disponibili e la realtà. Si trattava di un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto raccomandato alla Commissione di garantire che tutti i suoi comunicati stampa siano disponibili sul sito web RAPID.

Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

110. Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha dichiarato che il comunicato stampa sull'"affare latte cinese" era di fatto disponibile nella banca dati RAPID, attraverso i comunicati stampa "midday express" del 26 settembre 2008. Tuttavia, al fine di dissipare le preoccupazioni del denunciante, aveva deciso di inserirlo come comunicato stampa separato nella banca dati RAPID. La Commissione ha inoltre dichiarato di "*intensificare gli sforzi*" per garantire che tutti i comunicati stampa "*espresso*" di nuova pubblicazione siano inseriti manualmente nella banca dati RAPID.

111. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha concluso da tale dichiarazione che la Commissione non aveva ancora inserito tutti i comunicati stampa precedenti nella banca dati RAPID e che la banca dati rimaneva incompleta. In effetti, la Commissione non aveva indicato



una data entro la quale la banca dati sarebbe stata completamente aggiornata. Ha aggiunto che la Commissione dovrebbe pertanto inserire un'opportuna avvertenza sul sito web RAPID. Ha inoltre invitato il Mediatore a concludere che la cattiva amministrazione da lui individuata non era stata sanata perché non poteva essere sicuro che tutti i comunicati stampa " *espresso* " passati fossero stati inclusi nella RAPID. Tutto ciò che sapeva con certezza era che i due comunicati stampa ai quali aveva fatto riferimento erano ora disponibili nella banca dati.

Valutazione del Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

112. Il Mediatore è lieto di notare che i comunicati stampa cui il denunciante ha fatto riferimento nella sua denuncia sono ora disponibili nella banca dati RAPID, destinata a contenere " *tutti i comunicati stampa della Commissione dal 1985* ". Osserva inoltre che la Commissione ha fatto riferimento alla lettera del denunciante " *Rapid, ma inesatta* " come una descrizione del " *funzionamento passato* " della banca dati RAPID. Ne deduce che la Commissione sta lavorando attivamente per realizzare una situazione in cui non solo tutti i comunicati stampa passati, ma anche quelli nuovi, compresi i comunicati stampa " *espresso* ", siano inseriti nella banca dati entro un periodo di tempo ragionevole dopo la loro pubblicazione. In tali circostanze, il Mediatore conclude che la Commissione sembra aver adottato misure per conformarsi al suo progetto di raccomandazione in materia.

E. Conclusioni

113. Se il Mediatore non ritiene soddisfacente il parere dettagliato che riceve da un'istituzione o da un organo in risposta a un progetto di raccomandazione, gli è conferito il potere, dall'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore, di presentare una relazione speciale al Parlamento europeo. La presentazione di una relazione speciale offre al Parlamento, in quanto organo politico che deriva la sua legittimità dalla sua elezione diretta da parte dei cittadini e che esercita un ruolo importante nell'ordine costituzionale dell'Unione, l'opportunità di prendere posizione in merito alle opinioni e alle conclusioni del Mediatore.

114. Nella sua relazione annuale per il 1998, il Mediatore ha sottolineato che la possibilità di presentare una relazione speciale al Parlamento europeo ha un valore inestimabile per il suo lavoro. Ha aggiunto che le relazioni speciali non dovrebbero tuttavia essere presentate troppo frequentemente e dovrebbero essere presentate solo in relazione a questioni importanti in cui il Parlamento è in grado di intervenire per assistere il Mediatore [10] . La relazione annuale per il 1998 è stata presentata e approvata dal Parlamento europeo.

115. Nel caso di specie, la Commissione non ha seguito il progetto di raccomandazione del Mediatore per quanto riguarda a) la pubblicazione di lettere sulla sua intranet e b) l'indagine sull'impatto potenziale di un sistema di rating nazionale parallelo di alcuni dei suoi alti funzionari.



116. Mentre la questione della pubblicazione delle lettere del denunciante sull'intranet della Commissione solleva questioni importanti, il Mediatore osserva anche che le circostanze che hanno dato luogo alla presente denuncia sono piuttosto insolite. Il Mediatore rileva inoltre che, alla fine, la Commissione ha convenuto di pubblicare almeno parti di due delle lettere pertinenti. In tali circostanze, egli non ritiene che questo aspetto giustifichi la sua presentazione di una relazione speciale al Parlamento europeo.

117. In secondo luogo, il rifiuto della Commissione di indagare sull'esistenza di un sistema di rating nazionale parallelo per alcuni dei suoi alti funzionari, che potrebbe compromettere la loro lealtà, potrebbe, in linea di principio, dar luogo a una relazione speciale. Tuttavia, come detto in precedenza, molti dei parametri del presunto sistema di rating citati dall'articolo *Spiegel* sono incerti e non è quindi chiaro quanto sia realmente grave l'impatto del sistema (se esiste effettivamente). Il Mediatore ritiene pertanto che non sarebbe opportuno elaborare una relazione speciale su tale questione.

118. Tuttavia, il Mediatore invierà una copia della presente decisione e una sua sintesi al Parlamento europeo per informarlo del caso in questione e per consentirgli di adottare tutte le misure che ritenga necessarie.

119. Di conseguenza, il Mediatore chiude la sua indagine sulla denuncia con le seguenti conclusioni e osservazioni critiche:

(a) Costituisce una buona prassi amministrativa correttamente motivare le decisioni di non pubblicare lettere all'editore facendo riferimento alla politica editoriale pubblicata e tenendo conto dei principi che tale politica attua. Nel caso in esame, la Commissione ha rifiutato di pubblicare sul forum di discussione su Intracomm (l'intranet della Commissione) le versioni complete di tre lettere che il denunciante le aveva trasmesso (la seconda versione della lettera intitolata " @europa.de "; la lettera intitolata " Made in Germany "; e la lettera intitolata " Rapido, ma inesatto ") senza fornire giustificazioni adeguate per il suo rifiuto di farlo. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.

(B) Costituisce una buona prassi amministrativa esaminare il potenziale impatto che un sistema di rating di alti funzionari della Commissione presumibilmente gestito dal governo di uno Stato membro può avere sull'esercizio delle loro funzioni, in particolare la loro indipendenza, imparzialità e lealtà nei confronti dell'UE. Nel caso di specie, la Commissione ha rifiutato di farlo, anche se vi erano validi motivi per avviare un'indagine del genere. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.

c) La Commissione ha adottato misure per conformarsi al progetto di raccomandazione del Mediatore per garantire che tutti i suoi comunicati stampa siano disponibili sul sito web RAPID. Pertanto, non vi sono motivi per ulteriori indagini su questo aspetto della



denuncia.

Il denunciante e la Commissione saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo il 17 dicembre 2012

[1] <http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article4692906.ece> [Link]

[2] <http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,577597-2,00.html> [Link]

[3] Traduzione della versione originale francese da parte dell'Ufficio del Mediatore europeo.

[4] Causa F-80/08 *Wenig/Commissione* , sentenza del 30 novembre 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 68.

[5] Causa *Allenet de Ribemont c. Francia*, sentenza del 10 febbraio 1995 (serie n. 308, punto 38).

[6] Causa F-80/08, citata alla nota 4, punti 11 e 69.

[7] <http://europa.eu/rapid/searchAction.do> [Link]

[8] <http://europa.eu/rapid/showInformation.do?pageName=about> [Link]

[9] Questo comunicato stampa era disponibile sul sito web dell'allora commissario per la salute, Androulla Vassiliou. Mentre il titolo del comunicato stampa e il link al documento pdf esistono ancora su http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/vassiliou/press_releases.cfm [Link], il link riporta alla pagina indice della Commissione Barroso I, che, secondo un'etichetta nella parte superiore di tale pagina, è stata archiviata il 16 febbraio 2010.

[10] Relazione annuale per il 1998, pagg. 27-28.